

N. []/2020 RGNR
N. []/20 RG Usura



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di TERAMO

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI
(art. 20 co 7 L. n. 44/1999, mod. dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 1) L. n. 3/2012)

IL PUBBLICO MINISTERO

Vista l'istanza presentata in data 17.02.2020 da [] (nata a []
[] il [] e [] entrambi
residenti a [], Via [] ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell'Avv. [], Via [] di sospensione dei
termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari
ed ipotecari e di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti) avente efficacia esecutiva nonché
degli adempimenti fiscali;

RILEVATO

che presso questa Procura della Repubblica pende il procedimento penale n. []/20 RGNR
iscritto – allo stato – come segue:

Direttore responsabile []

Art. 644 c.p.

Compresso in [] il []

Compresso in danno di []
e []

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 Legge n. 108/1996 – come sostituito dall'articolo 1 comma 1
lettera b) della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – i mutui senza interesse a favore di soggetti che
esercitano attività economica, ovvero una libera arte o professione, che risultino parti offese in un
procedimento penale per il delitto di cui all'art. 644 c.p., sono deliberati dal Commissario
Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del Pubblico Ministero, che decide sulla base di
concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

Ciò impone che il pubblico ministero procedente possa rilasciare parere favorevole all'elargizione
del mutuo predetto soltanto quando, sulla base delle indagini effettuate (assunzione di sommarie
informazioni, accertamenti bancari e contabili, consulenze tecniche volte a stabilire il tasso
d'interesse praticato), sia *ragionevolmente probabile* che l'azione penale – ove successivamente
esercitata – possa essere utilmente dispiegata in dibattimento. Il che porta ad escludere che il
suddetto parere favorevole possa essere rilasciato dal Pubblico Ministero sulla base della sola
notitia criminis:

gi

che l'art. 20 comma 7 L. 44/1999 – come sostituito dall'art. 2 lett. d) Legge 27 gennaio 2012, n. 3 – **attribuisce al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali a favore dei soggetti vittima di usura o di estorsione che abbiano fatto richiesta di concessione dei mutui ex art. 14 L. 108/1999 o di concessione delle elargizioni ex art. 3 L. 44/1999.**

La dipendenza logica e funzionale dell'istituto in parola dalle richieste di cui agli artt. 14 L. 108/1999 e 3 L. 44/1999 – costituendo la sospensione in oggetto *un rimedio cautelare* per consentire alle vittime dei reati di usura e di estorsione di ottenere l'accesso al relativo Fondo senza incorrere *medio tempore* nei rigori processuali (e bancari) collegati ai procedimenti espropriativi sorti in base ai debiti scaturenti dai delitti suddetti – implica che il Procuratore della Repubblica debba decidere sulla sospensione delle procedure esecutive e dei termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali sulla base dei *concreti elementi* acquisiti nel corso delle indagini preliminari per i delitti di usura o di estorsione dei quali siano parti offese i richiedenti i mutui o le elargizioni. Ciò impone che il pubblico ministero procedente possa adottare un provvedimento favorevole alla sospensione prevista dall'art. 20 L. 44/1999 soltanto quando, sulla base delle indagini effettuate (assunzione di sommarie informazioni, accertamenti bancari e contabili, consulenze tecniche volte a stabilire il tasso d'interesse praticato), sia *ragionevolmente probabile* che l'azione penale – ove successivamente esercitata – possa essere utilmente dispiegata in dibattimento; e quindi non sulla base della sola *notitia criminis*.

PRESO ATTO

- Che la Corte Costituzionale, recentemente investita del vaglio di legittimità dell'art. 20 comma 7 legge n. 44/1999 (come sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. d, n. 1) della legge n. 3/2012), con riferimento agli artt. 101 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., ha – tra l'altro – affermato il principio secondo cui *“Il Pubblico Ministero provvede alle sospensioni ed alle proroghe anzidette a seguito di una mera verifica di riferibilità dell'esposizione debitoria ai delitti per i quali sono in corso le indagini. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attiva d'indagine ad essa finalizzata”* (così Corte Cost. n. 192/2014).
- Che l'art. 38 bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132) è ha modificato l'art.20 della legge 44/99 disponendo che *“i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni”* (in luogo degli originari 300 giorni)

Valutati gli elementi probatori in atti (denuncia/querela presentata da [] e [] corredata da consulenza tecnica di parte che accerta il superamento del tasso-soglia nell'ambito del rapporto di mutuo stipulato tra i querelanti e la e l'Istituto di credito [] e ritenuto che siano tali da far ritenere la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*.

Visto l'art. 20 commi 7 e 7-bis Legge n. 44/99 nel (così come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 1) Legge n. 3/2012 e dall'art. 38 bis legge 132/2018)

DISPONE

- A) **La sospensione – per il periodo di 2 anni dalle rispettive scadenze – dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedura avente efficacia esecutiva nei confronti di [] e []**

[redacted] come sopra generalizzati, che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

B) La sospensione – per il periodo di 3 anni dalle rispettive scadenze – dei termini per gli adempimenti fiscali gravanti su [redacted] come sopra generalizzati, che siano scaduti o scadano entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento a:

[redacted]

- alla Prefettura di Teramo, a mezzo segreteria;
- Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Teramo, a mezzo segreteria.

Teramo, 18 febbraio 2020

Il Pubblico Ministero
Dott.ssa Francesca Zani